

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1980, n. 102.

Istituzione del capitolo di entrata per l'assegnazione da parte del Ministero Lavori Pubblici e del capitolo di spesa per interventi relativi al cantiere officina di Cavanella d'Adige preposto al servizio della navigazione interna.

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

p r o m u l g a

la seguente legge:

Art. 1

A seguito dell'affidamento in concessione da parte del Magistrato alle Acque delle spese per l'acquisto, la costruzione ed il rinnovo dei mezzi fluviali e draganti del Cantiere-officina di Cavanella d'Adige, nonché di nuovi mezzi da adibire al sistematico sgombramento di interrimenti nei rami terminali del Po ed alle foci, per la costruzione delle relative darsene di rifugio e dei necessari ricoveri e per l'acquisto delle attrezzature di officina per la manutenzione ordinaria dei mezzi, di cui all'art. 11 della legge 15 luglio 1975, n. 399, sono apportate al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1980 le seguenti variazioni:

Stato di previsione dell'entrata	Competenza	Cassa
----------------------------------	------------	-------

In aumento:

Cap. 061006052: « Assegnazione dal Magistrato alle Acque per l'acquisto, la costruzione ed il rinnovo dei mezzi fluviali e draganti del Cantiere-officina di Cavanella

d'Adige, nonché di nuovi mezzi da adibire al sistematico sgombramento di interrimenti nei rami terminali del Po ed alle foci, per la costruzione delle relative darsene di rifugio e dei necessari ricoveri e per l'acquisto dell'attrezzatura di officina per la manutenzione ordinaria dei mezzi » (Capitolo di nuova istituzione)	Competenza	Cassa
	1.200.000.000	1.200.000.000

Stato di previsione della spesa

In aumento:

Cap. 201020056: « Spese per l'acquisto, la costruzione ed il rinnovo dei mezzi fluviali e draganti del Cantiere-officina di Cavanella d'Adige, nonché di nuovi mezzi da adibire al sistematico sgombramento di interrimenti nei rami terminali del Po ed alle foci, per la costruzione delle relative darsene di rifugio e dei necessari ricoveri e per l'acquisto dell'attrezzatura di officina per la manutenzione ordinaria dei mezzi » (Capitolo di nuova istituzione)	1.200.000.000	1.200.000.000
--	---------------	---------------

Art. 2

I lavori di cui al precedente art. 1 affidati in concessione dal Ministero dei lavori pubblici alla Regione, seguono, per l'esecuzione, la normativa statale vigente per le opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici.

L'importo dei lavori affidati in concessione viene aumentato di una aliquota pari al 2 per cento per spese generali e tecniche e di collaudo.

Per la direzione e la contabilità dei lavori la Regione provvede a mezzo del dipendente Centro Operativo Veneto per la Navigazione Interna con sede in Rovigo, mentre per la gestione amministrativa provvede il Dipartimento per la viabilità e i trasporti preposto alla navigazione interna.

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 29 dicembre 1980

Bernini